

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO
*Ufficio Previdenza, Contributi
e Affari Giuridici del Personale*

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. 783 del 08 AGO, 2022

OGGETTO: Accoglimento istanza della dipendente Matricola n° 6880. Concessione congedo straordinario retribuito biennale frazionato, ai sensi all'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto esiste regolare copertura finanziaria.

UFFICIO BILANCIO
Dr. Salvatore Pace

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 08 AGO, 2022

e fino al 22 AGO, 2022

IL DIRIGENTE ARSAC

Dr. Antonio Luzzi

A.R.S.A.C.

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale

Il Dirigente

- **Vista** la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- **Visto** il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 22 dicembre 2021 prot. n. 14859 con il quale il Dott. LEUZZI Antonio è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- **Vista** la deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato da parte del Direttore Generale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;
- **Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10 gennaio 2022 con la quale, lo stesso, ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022 che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- **Richiamato** l'art. 42 comma 5, del D.lgs. 151/2001, così come modificato ed integrato, il quale dispone che: *"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi"*;
- **Dato atto** che l'articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011);
- **Considerato** che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- **Atteso** che il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, e che pertanto i 32 giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e calcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno, così come per gli anni precedenti, laddove è stato fruito analogo congedo straordinario;

- **Dato atto** che l'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato non superiore a due anni;

- **Preso atto** che l'Inps nella circolare numero 64 del 15 marzo 2001, stabilisce che: *"ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l'effettiva ripresa del lavoro [...]"*, ed inoltre, nella stessa circolare si specifica che *"due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)"*;

- **Atteso** che, anche nella circolare numero 1 della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012 viene precisato che il sabato e domenica "non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa...";

- **Vista** l'istanza presentata dalla dipendente **Matricola n° 6880**, in servizio presso il Ce.D.A. n° 12 di questa Azienda con sede a Cropani Marina (CZ), con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, acquisita al protocollo generale dell'azienda al n. 10359, del 05/08/2022, intesa ad ottenere la riconferma del diritto a fruire, ai sensi all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, del congedo straordinario biennale retribuito, da godere in maniera frazionata, per prestare assistenza alla propria madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 05/02/1992, e ss.mm.ii.;

- **Vista** la copia del Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, dell'INPS di Catanzaro (CZ) del 13/04/2021, che definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, la madre della dipendente, persona con handicap in situazione di gravità e che non prevede revisioni;

- **Vista** la dichiarazione resa dall'interessato in sede di domanda, da cui si evince:

- che la persona con disabilità grave non è ricoverata a tempo pieno;
- di essere convivente con la mamma, portatore di handicap in condizione di disabilità grave;
- che nei periodi di congedo nessun altro familiare o convivente di fatto usufruirà dei permessi orari e giornalieri previsti dall'art. 33 della legge 104/92;
- che la stessa si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della titolarità del beneficio concesso;

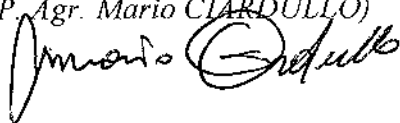
- **Ritenuto**, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta della dipendente in argomento confermando il riconoscimento del diritto a fruire del congedo biennale retribuito, per fornire assistenza alla propria madre disabile, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- **di riconoscere e confermare** alla dipendente **Matricola n° 6880**, in servizio presso il Ce.D.A. n° 12 di questa Azienda con sede a Cropani Marina (CZ), con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, il diritto a fruire, ai sensi all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, del congedo straordinario biennale retribuito, da godere in maniera frazionata, per prestare assistenza alla propria madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 05/02/1992, e ss.mm.ii.;
- **di fare obbligo** alla dipendente **Matricola n° 6880** di:
 - comunicare preventivamente, al Responsabile del Ce.D.A. n° 12, le date in cui intende utilizzare il congedo in oggetto;
 - comunicare tempestivamente, ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della titolarità del beneficio concesso;
- **di precisare**, per quando riguarda la modalità di fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92, che la dipendente dovrà attenersi, scrupolosamente, alle disposizioni impartite con la circolare n° 14/2021;
- **di fare carico** al Responsabile del Ce.D.A. n° 12, struttura presso cui presta servizio la dipendente, di comunicare, mensilmente, al Settore Amministrativo dell'ARSAC, il totale dei giorni di permessi mensili retribuiti effettivamente fruiti, di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, al fine di adottare i successivi adempimenti di competenza;
- **di trasmettere** copia del presente atto all'*interessato* per il godimento del congedo retribuito concesso, all'*Ufficio Previdenza, contributi e affari Giuridici del Personale*, all'*Ufficio Disciplina*, all'*Ufficio Trattamento Economico*, al Ce.D.A. n° 12 con sede a Cropani Marina (CZ) per i provvedimenti di competenza;
- **di rendere immediatamente esecutivo** il presente provvedimento.
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Responsabile
Ufficio Previdenza, contributi
e Affari Giuridici del personale
(P. Agr. Mario CIARDULLO)



Il Dirigente
Settore Amministrativo
(Dott. Antonio LEUZZI)

